

**DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO  
SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITA' DI CARICHE  
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O  
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI  
AI SENSI DELL'ART. 15 C. 1 LETT. C) DEL D.LGS. 33/2013<sup>1</sup>  
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a BIANCHI ERIKA  
nato/a a PANIA, in relazione all'incarico di (inserire tipologia e denominazione  
dell'incarico) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

...e, sotto la propria responsabilità,  
consapevole di quanto previsto dall'art. 75 in merito alla decadenza dei benefici acquisiti e dall'art. 76 del  
D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti<sup>1</sup>

**DICHIARA**

1. ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013

**SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE**

di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla  
Pubblica Amministrazione;

di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati  
dalla Pubblica Amministrazione:

| Seggio<br>conferente <sup>2</sup> | Descrizione<br>dell'incarico o del<br>rapporto in atto <sup>3</sup> | Data di<br>conferimento | Periodo di<br>svolgimento<br>dell'incarico<br>(data di inizio e fine<br>incarico) | Compensazione lordo<br>complessivo previsto | Compensazione lordo<br>nell'anno 2020 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| PUBBL. AMMIN.                     | RAD/DPD                                                             | 19.12.2020              | 01.01.2021<br>31.12.2022                                                          | 3806,40                                     | 1268,80                               |
|                                   |                                                                     |                         |                                                                                   |                                             |                                       |
|                                   |                                                                     |                         |                                                                                   |                                             |                                       |

**SEZIONE II – ATTIVITA' PROFESSIONALE**

di non svolgere attività professionale;

☒ di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione  
Ente/società/Studio)

avvocato st. presso studio legale

2. e conseguentemente ai sensi dell'art. 1, commi 471, 472 e 473 della legge 27 dicembre 2013, n. 147  
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)",  
modificati dall'art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 <sup>4</sup>, dichiara di:

superare

☒ non superare

in virtù di emolumenti a carico della finanza pubblica, l'importo di € 240.000,00, lordo annuo, equivalente al  
trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

**DICHIARA INOLTRE**

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell'incarico, sul sito web "Amministrazione Trasparente";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Università degli Studi di Trieste ogni variazione dei dati forniti nell'ambito della presente dichiarazione.

data

firma (per esteso e leggibile)

15.01.2020

Bianchi Enrico

<sup>1</sup> Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

**Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

(comma così modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

(comma così modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. (comma abrogato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e della vigente normativa in materia.

<sup>12</sup> Sono soggetti conferenti: le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, le società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni ("Per amministrazioni pubbliche si intendano tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 300. (Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)";

<sup>13</sup> Per incarichi in atto si intendono tutti gli incarichi, di durata infra-annuale o pluriennale, conferiti o svolti nell'anno di riferimento. Nel caso di incarichi a durata pluriennale, il compenso deve essere indicato sia in misura complessiva sia in parti uguali su base annua. (e ciò anche se, in base all'atto di conferimento, il corrispettivo verrà pagato solo al termine dell'incarico).

<sup>14</sup> Per trattamento economico annuo onnicomprensivo devono intendersi l'ammontare del trattamento retributivo (stipendio) percepito annualmente (comprese le indennità e le voci accessorie), nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi, le

retribuzioni o gli emolumenti comunque denominati (ved. nota a), i trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche (ovvero erogati nell'ambito di gestioni previdenziali obbligatorie) compresi i vitalizi (con esclusione delle sole forme di previdenza complementare e integrativa), percepiti o che si prevede di percepire, nell'anno di riferimento, dai Soggetti conferenti di cui alla nota iii.

vi **Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)**

471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. *(comma così modificato dall'art. 13, comma 2, legge n. 89 del 2014)*

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, con gli enti pubblici economici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

*(comma così modificato dall'art. 13, comma 2, legge n. 89 del 2014)*

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.

*(comma così modificato dall'art. 13, comma 2, legge n. 89 del 2014)*